



Newsletter

#03 2022

Novità del mondo fiscale
e servizi fiduciari



OBBLIGO DI ANNUNCIARE I POSTI DI LAVORO VACANTI

A far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro sono obbligati a notificare agli uffici regionali di collocamento (URC) eventuali posti vacanti in determinate categorie professionali.

Le professioni sottoposte all'obbligo sono quelle la cui categoria registra, a livello nazionale, una elevata soglia di disoccupazione, ad oggi il valore soglia è il 5 per cento.

I datori di lavoro, sottoposti ad obbligo di annuncio, sono tenuti a notificare i posti vacanti all'URC competente tramite il portale online (lavoro.swiss), telefonicamente o personalmente. I posti vacanti notificati sono soggetti a un divieto di pubblicazione di 5 giorni lavorativi (a partire dalla conferma ricevuta dall'URC).

Si indicano di seguito le eccezioni all'obbligo di annuncio:

- Posto vacante occupato da un parente di una persona avente diritto di firma nell'impresa;
- Rapporto di lavoro di durata non superiore ai 14 giorni civili;
- Posto vacante occupato da una persona che lavora da almeno 6 mesi presso la stessa impresa;
- Il datore di lavoro assume direttamente persone in cerca di impiego registrate presso l'URC i cui profili sono pubblicati su lavoro.swiss.


Essere a conoscenza se un posto vacante è soggetto ad obbligo di annuncio è molto semplice, tutte le professioni soggette sono pubblicate al sito lavoro.swiss.

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza sul tema in oggetto.

Carlo Castellano – castellano@fiduciariafontana.ch

Angela Sorrenti – sorrenti@fiduciariafontana.ch





LE OPERAZIONI TRIANGOLARI “IMPROPRIE”


Per operazione triangolare si intende una operazione nella quale contemporaneamente:

- Intervengono 3 operatori economici situati in più Stati;
- I beni sono oggetto di due distinti contratti di cessione;
- Si realizza un unico movimento di beni.

Si configurano principalmente tre tipologie di triangolazione, determinate dalla nazionalità degli operatori coinvolti:

1. Triangolazione comunitaria: si configura qualora i tre operatori economici appartengono a tre diversi paesi comunitari.
2. Triangolazione nazionale: si configura qualora fornitore e un cedente sono residenti nello stesso Stato, mentre l'acquirente finale è residente in un altro paese UE;
3. Triangolazione comunitaria “impropria”: si configura qualora almeno uno degli operatori risieda in un paese extra-UE.

Nel presente contributo analizzeremo unicamente il caso della triangolazione impropria con promotore della triangolazione extra-UE



L'operatore italiano (IT), primo cedente, vende i beni al cliente svizzero (CH), promotore della triangolazione, la merce viene consegnata direttamente all'acquirente finale dall'operatore italiano.

Quali le implicazioni ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto?

L'operatore italiano non effettua né una cessione all'esportazione (in quanto i beni sono diretti in un altro Stato membro), né una cessione intracomunitaria (in quanto il suo cessionario è un soggetto extra-UE), bensì una operazione interna, dovendo quindi emettere fattura al promotore svizzero dell'operazione, addebitandogli l'IVA italiana di legge. Si voglia notare che l'operatore svizzero non potrà recuperare detta IVA secondo quanto disposto dall'art. 38-ter del DPR 633/72 in quanto nel disporre il trasferimento dei beni al proprio cliente tedesco, pone in essere una cessione di beni esistenti in Italia precludendo la possibilità della procedura di rimborso.

Quali soluzioni?

L'operatore svizzero può, pertanto, in via alternativa:

- nominare un proprio rappresentante fiscale in Italia, nel qual caso pone in essere:

- un acquisto non imponibile (art. 58 co. 1 DL 331/93);
 - una cessione intracomunitaria (art. 41 co. 1 DL 331/93) nei confronti del cliente tedesco;
- nominare un proprio rappresentante fiscale in Germania, nel qual caso tra l'operatore italiano ed il rappresentante fiscale tedesco si realizza una cessione intracomunitaria;
- utilizzare un proprio rappresentante fiscale già operante in altro Stato membro, nel qual caso viene a configurarsi una triangolazione comunitaria.

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e a fornire consulenza sul tema in oggetto.

Cesare Vidale – cesare.vidale@pmconsulenze.ch



FRONTALIERI E TELELAVORO

Nel comunicato stampa del 20 giugno 2022, l'ufficio federale delle assicurazioni sociali ha ufficializzato la sospensione fino al 31 dicembre 2022 del limite temporale del 24,99% per il telelavoro effettuato dall'estero.

Il lavoratore frontaliere rimane quindi soggetto alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale, anche se svolge la sua attività in modalità di telelavoro nel suo Paese di residenza, a prescindere dalla percentuale di attività svolta in quest'ultimo. L'attuazione di questa misura eccezionale avrebbe dovuto cessare alla fine di giugno 2022.

In base al diritto europeo (art. 13 del Reg. CE n. 883/04 e art. 14 del Reg. CE n. 987/09) una persona residente in Italia che sottoscrive un contratto di lavoro in Svizzera può lavorare da casa al massimo per il 24,99% del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso. In caso di superamento di questa soglia, l'autorità previdenziale italiana (INPS) acquisisce la facoltà di richiedere all'azienda svizzera l'incasso del relativo contributo in Italia. Questo limite è stato tuttavia sospeso dall'inizio della pandemia e lo rimarrà fino al 31 dicembre 2022.

Dal punto vista fiscale è stato oltremodo confermato dalle autorità competenti che la quota di reddito prodotta dai frontalieri nei giorni di telelavoro non sarà soggetta a dichiarazione in Italia all'Agenzia delle Entrate fino a tempo indeterminato ovvero fino a comunicazione contraria dei due Stati. In base all'Accordo tra Italia e Svizzera sulla tassazione dei frontalieri del 1974, il frontaliere residente nei Comuni di frontiera, se svolge delle intere giornate di lavoro su suolo italiano, è poi tenuto a dichiarare all'Agenzia delle Entrate la quota di reddito maturata in quegli stessi giorni, implicazione sospesa grazie ad un Accordo amichevole transitorio stipulato da Italia e Svizzera durante la pandemia.

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi ed in applicazione dei modelli di calcolo necessari, fornire consulenza sul tema in oggetto.

Raffaella Lavagnino – info@pmconsulenze.ch





PM Consulenze SA

Viale S.Frascini 16, Lugano
Switzerland



SHARE TO FACEBOOK



SHARE TO TWITTER



FORWARD EMAIL
